



COMUNE DI ATENA LUCANA

(Provincia di Salerno)



**Dipartimento
per le politiche della famiglia**

Presidenza del Consiglio dei ministri

AVVISO PUBBLICO rivolto agli Enti del Terzo Settore (art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), per la coprogettazione e gestione delle attività relative all' AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI AZIONI ORIENTATE AL BENESSERE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA 7 E 14 ANNI -BENESSERE IN COMUNE- , del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CUP: B71J23001320005

PREMESSO CHE:

- in data 6 novembre 2023 – BIC 2023 è stato pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse a partecipare all'iniziativa "Benessere In Comune" da parte di comuni fino a 5.000 abitanti al fine di realizzare azioni orientate al benessere delle famiglie con figli minorenni di età compresa tra 7 e 14 anni Codice procedimento: BIC2023
- L'intervento mira ad avviare un intervento sperimentale teso a promuovere, sul territorio nazionale, le buone pratiche attuate da soggetti pubblici e privati a livello locale, provinciale e regionale, applicabili alle famiglie con figli minorenni di età compresa tra 7 e 14 anni;
- L'obiettivo dell' Avviso è quello di far fronte alle difficoltà dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a programmare e realizzare azioni in favore delle famiglie residenti con figli minorenni di età compresa tra 7 e 14 anni;

RICHIAMATI:

- L'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";
 - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;



- gli articoli 11 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, secondo le quali la co-progettazione:
 - si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale;
- le Linee Guida n. 17 recanti “indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022;
- il D.lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell’ambito del Titolo VII “dei rapporti con gli Enti Pubblici”, prevede all’art. 55 che:
 - In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
 - La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, mediante la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2;
 - Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner”;
- il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall’ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017, nel quale si legge: “le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione”(così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle

tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza



regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...). Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stili procedurali delineati dal Codice del terzo settore, in luogo dell'indizione di una ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del terzo settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto. L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni *lato sensu* "sociali" ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato.

(...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore "sociale" dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui "I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato".

- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), convertito dalla Legge n.120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di co-progettazione;

CONSIDERATO CHE:

- in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, l'art. 55 del Codice del Terzo Settore realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria, strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, all'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328);
- l'art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS;
- gli ETS, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze



che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno";

- si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento»), si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico;
- la co-progettazione rappresenta una modalità alternativa all'appalto e riconducibile ai procedimenti di cui all'art.119 del D. Lgs. 267/2000, all'art.55e ss. del Codice del Terzo Settore - D. Lgs. 117/2017, nonché al D.M.72/2021: una forma di coinvolgimento del terzo settore quindi non più come mero erogatore di servizi, ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi medesimi che consente di unire esperienze e risorse economiche, logistiche, organizzative e professionali – per l'innovazione degli stessi;
- il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;
- La procedura di co-progettazione, così come delineata dalla normativa vigente, prevede l'indizione di un Avviso Pubblico finalizzato ad individuare il/i soggetto/i partner con cui co-progettare e gestire le attività;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 06 novembre 2023 con cui è stato adottato l'Avviso pubblico per l'acquisizione degli Atti di adesione per avviare un intervento sperimentale teso a promuovere, sul territorio nazionale, le buone pratiche attuate da soggetti pubblici e privati a livello locale, provinciale e regionale, orientate al benessere delle famiglie con figli minorenni con età compresa nella classe 7-14 anni, circoscritti a quei comuni fino a 5.000 abitanti che abbiano almeno 100 minorenni residenti di età compresa tra 7 e 14 anni all'iniziativa "Benessere In Comune".

ATTESO che il Comune di Atena Lucana ha presentato manifestazione di interesse e rientra nell'elenco dei comuni beneficiari;

VISTO:

- Il valore economico del finanziamento riconosciuto al comune è quello corrispondente a quanto riportato alla colonna "Finanziamento (A)" dell'elenco in Allegato 1 all'Avviso del 06 novembre 2023, pari a €. 9.825,18. Il Comune si è impegnato a cofinanziare le attività con un valore pari al 50% del finanziamento (€. 4.912,59), con ore lavorate dal personale dipendente imputabili alla quota del cofinanziamento comunale;
- Che il Comune entro 30 giorni dall'avvenuta registrazione dell'atto di concessione trasmette al Dipartimento il Piano operativo corredato dalla delibera di giunta comunale con la quale lo stesso viene approvato;



COMUNE DI ATENA LUCANA

(Provincia di Salerno)



**Dipartimento
per le politiche della famiglia**

Presidenza del Consiglio dei ministri

RITENUTO che nelle Linea guida per la redazione del Piano operativo e per la rendicontazione finale adottate dal Dipartimento è previsto che il comune, nell'ambito delle azioni prescelte, potrà realizzare le attività anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati, purché gli stessi siano selezionati sulla base della normativa vigente di riferimento, sia in relazione agli appalti di servizi, sia alle collaborazioni con altri soggetti pubblici, sia in co-progettazione con Enti del Terzo Settore. **RAVVISATA** la necessità di individuare un Ente del Terzo Settore per la redazione del piano operativo e per la gestione degli interventi previsti, che dovranno essere avviati entro 15 giorni dall'approvazione del Piano operativo e avere una durata massima di 12 mesi.

Tutto ciò premesso e considerato,

il Comune di Atena Lucana,

INDICE UN' ISTRUTTORIA PUBBLICA

per individuare un Ente del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e specifici come di seguito previsti, che manifestino la disponibilità a:

1. co-progettare per la redazione del Piano operativo e gestire gli interventi e i servizi tra quelle indicate nell'Avviso ed individuate dal Comune:

Allestimento e gestione di spazi sicuri per l'aggregazione sociale di minorenni e famiglie, con particolare attenzione all'inclusione dei minori con disabilità

Organizzazione di eventi ludici ed educativi a carattere sportivo, culturale e artistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio

Termine e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: entro e non oltre le ore 13.00 del 27 marzo 2024 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

prot.atena@asmepec.it

DATI AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Atena Lucana – Via Viale Kennedy, 2 – Atena Lucana 84030 (SA)

Cod. ISTAT: 065010Cod.Fisc.:83002560650

R.U.P.: dott. Daniele Padovani

DEFINIZIONI

Nella presente procedura, si farà riferimento alle seguenti definizioni ed ai seguenti acronimi:

- Amministrazione procedente/COMUNE →, Ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/2990 e ss. mm. ii. in materia di procedimento amministrativo;

- CTS → Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs. n. 117/2017;

- ETS → Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del CTS;

- Coprogettazione → sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS individuati al termine della prima fase della procedura;

- ATS → l'Associazione Temporanea di Scopo, che dovrà essere formalizzata ad esito della procedura di co-progettazione tra gli enti che converranno con l'esito della stessa;

- Tavolo di coprogettazione → sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione, al quale è ammesso il soggetto del terzo settore selezionato a seguito della valutazione della Commissione tecnica.



ART. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA E QUADRO PROGETTUALE

1.1. Il presente Avviso pubblico di co-progettazione a individuare un Ente del Terzo Settore a co-progettare e gestire interventi e servizi come delineati nell' avviso Benessere In Comune presentato e ammesso a finanziamento.

Si conferma che il quadro progettuale di riferimento per la presentazione delle proposte progettuali assume quale schema delle attività realizzabili:

Azioni da sviluppare nella proposta

- Allestimento e gestione di spazi sicuri per l'aggregazione sociale di minorenni e famiglie, con particolare attenzione all'inclusione dei minori con disabilità
- Organizzazione di eventi ludici ed educativi a carattere sportivo, culturale e artistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio

Il Piano operativa da redigere per ogni singola azione tra quelle sopra indicate, è il documento che descrive in successione il contesto, l'obiettivo, le attività, i risultati attesi e i destinatari dell'intervento.

Il Piano operativo dovrà, per ciascuna azione prescelta:

- illustrare una breve analisi del contesto che giustifichi la scelta dell'azione e la necessità dell'intervento;
- illustrare l'obiettivo, in modo chiaro e definito, e i corrispondenti risultati attesi;
- illustrare e articolare le attività, le modalità di realizzazione dell'intervento sotto il profilo tecnico, organizzativo e logistico, così come la tipologia e il numero di destinatari diretti (es. ragazzi della scuola primaria, partecipanti all'evento sportivo, ecc..) e, qualora previsti, anche coloro che indirettamente si prevede beneficeranno dell'intervento.
- prevedere un cronoprogramma delle attività nel quale le stesse vengono descritte a far data dall'inizio del progetto e fino alla sua conclusione.

ARTICOLO 2 – LUOGO DI ESECUZIONE

I servizi oggetto della presente selezione dovranno essere realizzati nel TERRITORIO del Comune di Atena Lucana.

ARTICOLO 3 – DURATA E TEMPISTICHE

L'Accordo di collaborazione tra il Comune di Atena Lucana e l'ETS selezionato, sarà stipulato ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente ed avrà come durata quella prevista dal Ministero, compresa la possibilità di eventuali proroghe previste dallo stesso. Le azioni progettuali devono avere una durata massima di 12 mesi.

ARTICOLO 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il valore economico del finanziamento riconosciuto al comune è quello corrispondente a quanto



riportato alla colonna “Finanziamento (A)” dell’elenco in Allegato 1 all’ Avviso del 6 novembre 2023, pari a €. 9.825,18. Il Comune si è impegnato a cofinanziare le attività nella misura massima, ovvero con un valore pari al 50% del finanziamento (€. 4.912,59), con ore lavorate dal personale dipendente imputabili alla quota del cofinanziamento comunale. Il tutto quindi per un valore totale dell’intervento pari ad €. 14.737,77.

ART. 5 - SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di manifestazione di interesse tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o associata, siano interessati a collaborare con per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 117/17 “Codice del terzo settore” e ss.mm. ii..

Non è ammesso che un Ente partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di altro R.T.I./A.T.S. o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l’esclusione dalla presente selezione dell’Operatore stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale l’Operatore partecipa.

Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i servizi indicati. Anche per tali enti consorziati permane il vincolo di non partecipazione ad altri raggruppamenti.

Gli ETS partecipanti garantiscono inoltre che le persone impiegate a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività siano in possesso dei requisiti professionali adeguati allo svolgimento delle stesse.

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti gli Operatori indicati all’articolo 5 in possesso dei seguenti requisiti:

6.1. Requisiti di ordine generale:

1. insussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-95-98 del D. Lgs. n.36/2023 e dall’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., analogicamente applicati alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibili;

2. qualifica di Ente di Terzo Settore in quanto iscritti ad una delle sezioni del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo settore o, qualora tale registro non fosse operativo alla data di indizione del presente Avviso, in quanto iscritto ad uno dei seguenti Albi o Registri:

a) Società cooperative sociali e loro consorzi, iscritte all’Albo nazionale di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni;

b) Associazioni di Promozione sociale o Fondazioni, iscritte ad uno dei registri di cui gli artt.7 e 8 della legge 383/2000;

c) Organizzazioni di Volontariato, iscritte ad uno dei Registri di cui all’art. 6 della legge 266/1991;

d) Imprese sociali iscritte nel registro delle Imprese;

3. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. I materiali esecutori del servizio dovranno essere iscritti per attività coerente con l’oggetto del contratto. La prescrizione non opera per quei ETS per i quali la normativa vigente non preveda come obbligatoria detta iscrizione.



6.2. Requisiti di capacità tecnico – professionale:

1. Possesso di esperienza almeno triennale nella gestione di servizi ai minori e realizzazione di attività laboratoriali per il benessere degli stessi.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione temporanea di scopo (ATS), i requisiti di ammissione sopra citati devono essere posseduti e dichiarati da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

Il raggruppamento o l'associazione temporanea di scopo può essere:

- già stipulato formalmente all'atto di presentazione della proposta, nel qual caso si richiede la presentazione del relativo atto costitutivo, redatto nella forma della scrittura privata autenticata;
- dichiarato e specificato in carta semplice, sottoscritta da tutti i partecipanti, all'atto di presentazione della proposta, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina l'esclusione del richiedente dalla procedura in argomento. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell'art.76 del DPRn. 445/2000.

ART. 7 - FASI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

7.1. La presente procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

Fase 1. Selezione del/i partner con cui sviluppare le attività di coprogettazione degli interventi. Il partner sarà individuato in base ai punteggi ottenuti secondo quanto previsto al successivo art. 9;

fase 2. Co-progettazione condivisa. La procedura prenderà come base le azioni indicate dal comune con la manifestazione di interesse presentata al Dipartimento e procederà alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni e di integrazioni coerenti con quanto specificato nell'Avviso e con le volontà progettuali dell'Ente, nonché alla definizione degli aspetti esecutivi.

Al tavolo di co-progettazione saranno presenti referenti:

- dell'Autorità Procedente, che potrà avvalersi anche di consulenti esterni specificamente individuati;
- di un referente dell'ente proponente che abbia superato la selezione, in possesso delle adeguate competenze sul tema oggetto della co-progettazione.

Scopo della co-progettazione è quello di **giungere al Piano operativo da redigere per ogni singola azione tra quelle individuate dal comune, che descrive in successione il contesto, l'obiettivo, le attività, i risultati attesi e i destinatari dell'intervento, per l'approvazione da parte del Dipartimento.**”

Fase 3. Stipula della convenzione. Le attività, i servizi/interventi definiti in sede di co-progettazione (fase 2), saranno sintetizzati in apposita convenzione, stipulata nelle forme consentite dalla normativa vigente, che regolerà i rapporti tra le parti. Tale Convenzione sarà stipulata con la finalità specifica di realizzare gli interventi co-progettati, regolare i compiti e le risorse condivise e disciplinare i reciproci obblighi.



ART. 8 - MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione alla presente procedura da parte dei soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse, redatta secondo il modello Allegato 1), sottoscritta dal legale rappresentante e corredate dai relativi allegati, dovrà pervenire, **a pena di esclusione,**

entro le ore 12.00 del giorno 27.03.2024

tramite PEC all'indirizzo *prot.atena@asmepec.it* indicando nell'oggetto "**Candidatura co-progettazione – BENESSERE IN COMUNE (BIC2023).**

La candidatura, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo *prot.atena@asmepec.it*

In particolare il concorrente dovrà inviare una cartella compressa (zip o analoghi), contenente tre sotto cartelle da nominarsi con le seguenti diciture:

- A) Documentazione amministrativa;
- B) Proposta Progettuale;
- C) Previsione economica dell'intervento

La proposta progettuale e la previsione economica dell'intervento dovranno essere sviluppati secondo quanto previsto dalle Linee guida per la redazione del Piano operativo e per la rendicontazione finale che si allegano al presente avviso.

NB: la proposta deve recare, in allegato, copia del documento d'identità del dichiarante e tutti i documenti devono essere firmati digitalmente formato 7pm (Firma CADES)

A pena di esclusione la cartella "Documentazione Amministrativa" dovrà includere:

- Istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante; in caso di raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione temporanea di scopo (ATS) costituita o costituenda, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il raggruppamento. La domanda di partecipazione include espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;

Detta istanza include la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, relativa alle certificazioni e dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445; in caso di R.T.I. o A.T.S. la stessa è da redigersi e sottoscrivere da parte di tutti i soggetti componenti (mandatario e mandanti);

- per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:



- a) l'ETS al quale, in caso di selezione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 comma del d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la convenzione in nome e per conto delle mandanti;
- c) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio/progetto, ovvero la percentuale in caso di servizio/progetto indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

la cartella “Proposta Progettuale” dovrà includere

- la proposta progettuale redatta in forma libera, costituita da massimo 50 facciate che dovrà contenere l'indicazione degli obiettivi, delle priorità, delle attività di intervento per ognuna delle azioni previste dalla presente procedura. Si dovranno evidenziare le capacità e competenze tecniche/professionali nella realizzazione e/o gestione delle azioni/ interventiproposti, in riferimento a quanto previsto dall'Avviso. In sintesi nella proposta progettuale dovranno trovare espressione:

- gli obiettivi specifici e le priorità della propria proposta progettuale;
- l'analisi di contesto al fine di fornire elementi di conoscenza del territorio;
- la descrizione e articolazione delle azioni e strategie per la realizzazione delle attività previste e il raggiungimento degli obiettivi specifici;
- i metodi e le strategie di aggancio e/o selezione dei beneficiari diretti del servizio e metodi e strategie per un coinvolgimento delle reti territoriali a supporto dell'idea progettuale;
- la descrizione delle competenze, esperienze e modalità previste per la gestione della *governance* interna al progetto, delle risorse di rete in partnership.

La Proposta progettuale dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ETS (o da tutti i soggetti raggruppati se non ancora formalmente costituiti).

la cartella “Piano economico” dovrà includere:

La terza sotto cartella dovrà contenere la previsione economica dell'intervento dettagliato per l'importo complessivo del finanziamento, provvedendo ad evidenziare la quota a carico del comune che sarà coperta con ore di personale dipendente. Il quadro economico, redatto come da modello allegato, dovrà:

- evidenziare le spese distinte in relazione alle specifiche attività e la definizione del personale impiegato avuto riguardo al concreto utilizzo del budget previsto per la singola linea d'azione, in coerenza con la proposta progettuale presentata;

La data e l'orario di arrivo del messaggio PEC o dei messaggi PEC sono comprovati dalla ricevuta di avvenuta consegna. Nel caso di più invii, ai fini della verifica della data di arrivo della proposta progettuale, farà fede la data dell'ultimo messaggio PEC ricevuto.

Il Comune di Atena Lucana non è responsabile della mancata consegna entro i termini alla casella PEC indicata o del mancato ricevimento da parte del soggetto proponente delle comunicazioni relative alla ricevuta dell'avvenuta consegna del messaggio.

La modulistica potrà essere scaricata dal sito del Comune di Atena Lucana all'indirizzo web:

www.comune.atenalucana.sa.it

ART. 9 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE

9.1. La valutazione delle proposte avverrà da parte della Commissione appositamente nominata, che verificherà le singole proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri oggettivi e trasparenti.

Dovrà essere presentato un progetto unico e complessivo.



Alle proposte progettuali potranno essere attribuiti fino a 100 punti in applicazione dei parametri declinati nella successiva tabella.

Il soggetto ammesso alla co-progettazione sarà quello che avrà ottenuto il punteggio più alto a seguito della valutazione della Commissione tecnica.

Si precisa che durante l'attività di co-progettazione, le proposte progettuali pervenute dal soggetto o dal raggruppamento selezionato attraverso la presente procedura, potranno essere oggetto di modifiche anche sostanziali.

Si procederà a dar seguito alla seconda fase della co-progettazione come prevista al precedente art. 7 anche in presenza di un solo progetto pervenuto/ammesso. L'esito dei lavori della Commissione giudicatrice costituirà oggetto di approvazione con specifico provvedimento adottato dal Responsabile del procedimento e sarà pubblicato sul sito www.comune.atenalucana.sa.it

9.2. Criteri e parametri di valutazione

N°	CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO Max
1	Analisi del contesto territoriale e descrizione delle modalità di partecipazione ad una rete territoriale. Puntuale descrizione della capacità di avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente ad enti pubblici e soggetti del terzo settore ed indicazioni di eventuali protocolli e/o accordi offerti.	20
2	Conoscenza del contesto territoriale ed esperienza maturata sul territorio.	10
3	Descrizione delle competenze, esperienze e modalità previste per la gestione della <i>governance</i> interna al progetto con evidenza dell'attitudine dell'ETS ad operare "in rete.	5
4	Modalità operative e organizzative previste nel progetto, con particolare riferimento alla funzione di coordinamento e alla pianificazione delle attività.	10
5	Esperienza dell'equipe multidisciplinare, qualificazione, formazione e supervisione degli operatori.	10
6	Modalità di sostituzione del personale e contenimento del turn over.	5
7	Organizzazione e struttura dell'ETS impiegata per la rendicontazione e la cura degli aspetti amministrativo contabili	10
8	Definizione delle azioni utili al perseguimento degli obiettivi e delle strategie proposte	10
9	Procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l'attuazione del progetto.	10
10	Grado di definizione delle modalità dell'equipe di far fronte a situazioni emergenziali	10

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione del progetto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente come il prospetto sotto riportato). Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione.

Giudizio generale attribuito ad ogni aspetto qualitativo		Coefficiente
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) incomplete – inadeguate – fuori tema e difficilmente aderenti al contesto – inattuabili e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente non in linea con quanto richiesto – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,00 a 0,19
Appena sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto dalla <i>lex specialis</i> – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,20 a 0,39
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dalla <i>lex specialis</i> – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,40 a 0,59
Discreto	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili e utili – ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste della <i>lex specialis</i> – complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,60 a 0,79
Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dalla <i>lex specialis</i> , con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza nell'esecuzione del servizio.	Da 0,80 a 0,89
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard rispetto a quanto richiesto dalla <i>lex specialis</i> – in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità ed efficienza nell'esecuzione del servizio.	Da 0,90 a 1



La Commissione valuterà in ogni caso trasversalmente i seguenti elementi:

- l'originalità, la precisione, la chiarezza, la capacità di sintesi e l'effettiva aderenza del progetto alle specificità territoriali

Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà predisposta una graduatoria finale.

La graduatoria potrà altresì essere utilizzata per la costituzione di partenariati a valere su bandi pubblici o di fondazioni private cui si ritenesse opportuno partecipare, a valere dalla pubblicazione della stessa graduatoria fino alla conclusione della progettualità in oggetto.

A conclusione della valutazione delle istanze e dopo l'approvazione della conseguente graduatoria, verrà costituito con il soggetto del Terzo Settore selezionato e con personale incaricato dal Comune di Atena Lucana, il tavolo di co-progettazione, finalizzato alla definizione della proposta progettuale, coerente con le indicazioni dell'avviso e del piano operativo e dei documenti da questi richiamati.

ART. 10 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE

Tutte le operazioni di gara si svolgeranno in seduta riservata. L'assenza di un'offerta economica, connessa con la modalità di trasmissione telematica della proposta progettuale, costituiscono condizioni idonee a garantire la trasparenza dell'iter di valutazione delle proposte. Il RUP procederà a:

- aprire le proposte ricevute, pervenute esclusivamente via PEC ed a verificare la presenza, validità e completezza della documentazione richiesta dal presente Avviso;
- rilevare eventuali mancanze o irregolarità dei documenti o di altri elementi che comportino l'esclusione di singoli concorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti di esclusione, fatte salve le possibilità di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che riporterà i nominativi dei soggetti ammessi ed esclusi dalla successiva valutazione.

In una o più sedute riservate, la Commissione di valutazione provvederà a:

- esaminare i contenuti dei progetti tecnici, dei quadri economici e dei cronoprogrammi della realizzazione delle attività ricevuti;
- attribuire i punteggi alle proposte di co-progettazione in base ai criteri specificati al precedente art. 9 e redigere la graduatoria di merito;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, che riporterà i nominativi ed i punteggi attribuiti ai soggetti ammessi e, in caso di offerte inadeguate, i nominativi dei soggetti esclusi;

Saranno escluse le istanze:

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 5 del presente Avviso ovvero quelle di soggetti che non abbiano i requisiti indicati nel medesimo articolo;
- che hanno ad oggetto attività diverse da quelle previste all'art. 5;
- mancanti della dichiarazione rispetto all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il contributo;
- che non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'ETS o dall'ETS capofila dell'accordo;
- siano redatte in maniera incompleta, tale da non consentire di individuarne il contenuto;
- siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- mancanti anche di uno solo degli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del



presente Avviso ed essenziali per la formulazione della manifestazione di interesse.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso possono essere inoltrate via PEC all'indirizzo: *prot.atena@asmepec.it* specificando nell'oggetto "Avviso - quesiti"; le FAQ saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente. Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate fino a 5 giorni prima del termine previsto per la presentazione delle domande di co progettazione.

ART. 11 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il soggetto individuato dovrà prestare il proprio supporto per la rendicontazione finale delle spese sostenute nell'ambito delle attività relative alle azioni prescelte.

Le risorse assegnate all'ente attuatore saranno erogate dal Comune di Atena Lucana sulla base di quanto riconosciuto dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

ART. 12 - RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

La documentazione contabile di spesa dovrà rispettare i requisiti contenuti nelle Linea guida per la redazione del Piano operativo e per la rendicontazione finale approvate dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

ART. 13 - IMPEGNI E CONTROLLI

13.1. Ispezione e controlli

In qualsiasi momento il Comune può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso l'ETS allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte. L'ETS dovrà pertanto consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.

13.2. Obblighi dell'ente partner attuatore

I proponenti si impegnano ad assicurare, nell'ambito della convenzione con il Comune, quanto necessario al rispetto delle previsioni dell'Avviso al fine di consentire di ottemperare integralmente e puntualmente agli obblighi previsti.

Si richiamano inoltre i seguenti obblighi:

- definire i contenuti delle progettazioni, da realizzarsi secondo le modalità approvate;
- sviluppare i contenuti operativi e progettuali relativi alle Azioni previste;
- mettere a disposizione personale qualificato con comprovata esperienza appositamente individuato;
- collaborare con i Servizi del Comune e cittadini;
- partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune;
- osservare, nei riguardi dei propri addetti, le norme dei CCNL di settore e tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti (es. in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche,...), impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità perdanno o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
- mantenere il segreto d'ufficio e/o professionale;
- rispettare le indicazioni fornite dal Comune in ordine alle attività di comunicazione delle progettualità approvate.



13.3. Ipotesi di revoca

In conformità con l'art. 12 dell'avviso, qualora il proponente si renda responsabile di irregolarità, frodi, doppio finanziamento pubblico degli interventi, gravi ritardi e difformità nell'esecuzione degli interventi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi assegnati, il contributo potrà essere revocato in forma parziale o totale a seconda della gravità dell'infrazione.

ART. 14 - PUBBLICITA' E INFORMAZIONI

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Atena Lucana.

ART. 15 - INFORMATIVA DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., la stazione appaltante (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione della gara. In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con il Titolare per la gestione del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza.

In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di gara che verranno di volta in volta costituite;
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria;

Con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente per finalità connesse alla normativa sulla trasparenza;



Il trattamento è connesso a finalità di interesse pubblico, sicché si prescinde dall'acquisizione del consenso, e la presentazione dell'offerta comporta implicitamente l'accettazione del trattamento.

ART. 16 - CONTROVERIE IN MATERIA CONTRATTUALE

Tutte le controversie derivanti dalla convenzione, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Allegati:

Allegato 1: istanza di partecipazione;

Allegato 2: dichiarazioni sostitutive

Atena L., 19.03.2024

II RUP

Dott. Daniele Padovani

ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione

Spett.le **Comune di Atena Lucana (SA)**
PEC: prot.atena@asmepec.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO rivolto agli Enti del Terzo Settore (art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), per la coprogettazione e gestione delle attività relative all' AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI AZIONI ORIENTATE AL BENESSERE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA 7 E 14 ANNI -BENESSERE IN COMUNE- CUP: B71J23001320005, del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SOGGETTO/I RICHIEDENTE/I

Il sottoscritto: _____
in qualità di legale rappresentante dell'Ente: _____
tipologia _____
Codice fiscale: _____
Sede legale: _____
Indirizzo: _____
Tel: _____
Cell.: _____ PEC: _____ E-mail: _____

(Ripetere la sezione in caso la proposta preveda la partecipazione di più soggetti)

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare all'Avviso pubblico indicato in oggetto

A tal fine allega la seguente documentazione:

- a) copia dello statuto, dell'atto costitutivo da cui si evincono le finalità aderenti alla tematica scelta;
- b) elenco sull'attività svolta negli ultimi tre anni,
- d) dichiarazione (**Allegato 2**) sottoscritta digitalmente resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
 - il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;
 - l'assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione al presente procedimento di cui agli artt. 94-95-98 del D. Lgs. n.36/2023;
 - la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 - la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- e) Curriculum del soggetto proponente
- f) proposta progettuale da redigere secondo schema libero nel limite delle 50 pagine previste
- g) copia documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
- h) la previsione economica dell'intervento da redigere secondo lo schema allegato e le linee guida approvato dal Dipartimento.

Firma del Legale rappresentante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

ALLEGATO 2

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO rivolto agli Enti del Terzo Settore (art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), per la coprogettazione e gestione delle attività relative all'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI AZIONI ORIENTATE AL BENESSERE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA 7 E 14 ANNI -BENESSERE IN COMUNE -
CUP: B71J23001320005, del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato/a a _____ (____) il _____
(comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a _____ (____)
(comune di residenza) (prov.)
in _____ n. _____
(indirizzo)

in qualità di _____, dell'ente _____ in possesso dei poteri necessari alla sottoscrizione degli atti del presente Avviso, e consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

- di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda di partecipare all'Avviso pubblico indicato in oggetto e dei documenti a corredo della stessa;
- che il soggetto proponente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 94-95-98 del decreto legislativo n.36/2023, i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice sono quelli di seguito riportati e che nella vi sono/ non vi sono amministratori di fatto :
(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.)
che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 36/2023 gli amministratori del non si trovano in nessuna causa di esclusione;
In relazione ai requisiti di ordine generale e le cause di esclusione automatica (art. 94 del decreto legislativo 36/2023), che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94, tenuto conto che la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;
- che _____ non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove applicabili;

- di non aver commesso, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Sono gravi violazioni definitivamente accertate quelle specificate nell'allegato II.10 del decreto legislativo 36/2023.

In relazione alle cause di esclusione non automatica (art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023)

DICHIARA

- Che _____ non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del d.lgs. 36/2023, se applicabili, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso d.lgs. 36/2023;
- che non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10 del d.lgs. 36/2023, che la gravità deve essere valutata, in ogni caso, anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della P.A.;
- non ha contenziosi in atto con l'Ente Committente né con una qualsiasi Amministrazione Pubblica per materie inerenti l'oggetto del bando.
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

Luogo e data

Il / La Dichiarante

.....

.....

Firma del Legale rappresentante (*)
(allegare copia di documento di identità valido)

.....